TORNATA DEL 19 SETTEMBRE

Ma havvi di più: io credo che si debba adottare l'emendamento proposto dagli onorevoli deputati San Martino e Fagnani, perchè non havvi mezzo di dare diversamente una disposizione logica e coerente ai principi che si vogliono adottare. Nel sistema della Commissione si dà immediatamente la proprietà di un quarto a chi si trova prossimo chiamato nel momento della pubblicazione della legge. Ora potrebbe accadere che chi sarà prossimo chiamato nel tempo della promulgazione della legge non lo sia più posteriormente. Suppongasi che ad un sessagenario nasca prole maschile; è caso raro, ma che può tuttavia aecadere.

Sono rari anche i casi di sessagenari senza prole che posseggono fedecommessi. Se si vuole tuttavia contemplare questo caso, bisogna contemplare anche quello, quantunque rarissimo, in cui uno dei sessagenari abbia prole.

Volete che il figlio sia privato di una parte della sostanza paterna pel solo motivo che il suo padre lo ha generato dopo l'età di 60 anni? Sarebbe questa una violazione non solo dei principii stessi che proclamate, ma una violazione dei diritti naturali, una violazione altresi dei diritti stessi della successione fedecommessaria.

Io suppongo altresì che l'attuale possessore abbia una sorella, la quale nel momento in cui si pubblica la legge non abbia prole; sarà allora chiamato un lontano collaterale, un lontanissimo agnato, a vece di quella persona che realmente avrebbe avuto diritto, ossia speranza di succedere.

Tuttavolta che nelle disposizioni legislative ci allontaniamo dai principii legali, ci allontaniamo dalla linea logica, cadiamo sempre in assurdi. Seguitiamo dunque questa linea.

PRESIDENTE. Adesso si deve votare provvisoriamente per vedere soltanto la massima che adotta la Camera.

SINEO. Domando la parola sulla posizione della questione. I deputati Fagnani e Ponza di San Martino credo che hanno inteso coi loro emendamenti di proporre la stessa cosa, cioè di sopprimere quella parte dell'articolo 3°, che è posteriore al primo paragrafo, cioè il 2°, il 3°, il 4° alinea; a me pare adunque che si possa con una sola votazione proporre la soppressione di queste tre parti.

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento del deputato Fagnani concorda con quello del deputato Ponza di San Martino, e comprende la soppressione del rimanente di questo stesso articolo, li metterò ai voti.

DEMARCHI. Non si comprende bene quale sia il 2º, e 3º alinea; il 1º alinea è dove comincia: ma se al tempo, ecc. PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione di questo alinea.

(La Camera approva.)

Adesso il testo è ridotto a questa sola parte:

« i beni di qualunque sorta spettanti ai fedecommessi, alle primogeniture ed ai maggioraschi come sovra risolti, ed alle commende dichiarate soppresse, rimangono libere e disponibili nell'attuale possessore.»

Siccome è già stato adottato, non lo metto più ai voti.

Secondo l'emendamento del deputato San Martino rimarrebbe ancora a votarsi il quarto alinea di questo articolo, e da sopprimere poscia a suo tempo l'articolo quarto, sostituendone un altro di cui darò lettura.

DEMARGMENTEA, ministro di grazia e giustizia. In

questa proposizione della Commissione avvi divergenza tra la medesima ed il progetto del Ministero. È debito mio di rendere ragione alla Camera del non aver compreso nel progetto proposto alla medesima di regolare i casi di sospesa devoluzione. Il Ministero, seguendo le traccie delle leggi antecedenti su questa materia, credette miglior consiglio il non entrare in questa discussione relativa ai casi di sospesa devoluzione. La considerazione che mise il Ministero nel caso di così procedere è la seguente: la legge deve porre il principio; se l'applicazione poi di questo principio ai singoli casi particolari potrà dar luogo a qualche dubbiezza, a qualche difficoltà, spetterà ai magistrati il risolvere le controversie che ne nasceranno.

Essi in questa materia non possono a meno di attribuire questi beni svincolati all'attuale possessore. In generale si conosce quale sia questo attuale possessore, ma possono presentarsi svariatissimi casi, nei quali sia dubbio il discernere quale debba considerarsi l'attuale possessore dei beni al tempo della pubblicazione della legge. Per risolvere questo dubbio non c'è altro che ricorrere al soccorso della giurisprudenza.

Il Ministero aveva poi ancora un altro motivo che corrobora il motivo precedente, e persuade, in senso mio, a non discendere nei particolari dei casi di sospesa devoluzione.

Quando si voglia provvedere e regolare nella legge i diversi casi di sospesa devoluzione, converrebbe necessariamente annoverarli tutti, altrimenti se alcuno se ne lascia mentre si enumerano gli altri, nascono per questo maggiori difficoltà e maggiori dubbiezze.

Ora i casi di sospesa devoluzione sono varii, e possono presentarsi soventissime volte al magistrato, talvolta perchè si attende la nascita della persona chiamata dalle tavole di fondazione; talvolta perchè si aspetta che questa persona abbia compiuta l'età voluta dalle tavole stesse; o quando si attende l'adempimento di qualche condizione, senza la cui verificazione non si può arrivare al possedimento dei beni vincolati.

Sono moltiplici, ripeto, i casi nei quali occorre di investigare quale sia il vero attuale possessore.

In questa condizione di cose parve al Ministero essere miglior consiglio, quello anche il più conforme alle lezioni dell'esperienza, di attenersi alle regole generali. I beni sono vincolati; il possessore dunque non deve più nè conservare nè restituire la libera disponibilità dei beni; quindi spetterà ai magistrati nei singoli casi il vedere a chi devesi di preferenza fra i varii concorrenti, i quali aspirano al possedimento libero dei beni che già formano la dote del fedecommesso, il carattere e la qualità dell'attuale possessore per arrogarsi il beneficio della legge.

Basta a me l'aver sottoposto alla saviezza della Camera i motivi che determinarono il Ministero a concepire la legge come venne presentata, perchè essa possa nella sua saviezza vedere a quale dei due opposti partiti sia meglio l'attenersi.

PESCATORE, relatore del proporre quest'aggiunta, la Commissione più particolarmente ebbe in vista le commende. Si sa che nell'ordine di successione alle commende le femmine sono escluse.

Ora poniamo una commenda che nell'ordine di successione sia devoluta ad una femmina. La femmina non può essere ammessa, ma è chiamata la sua discendenza, che non esiste ancora, ovvero non è ancora all'età voluta dagli statuti dell'ordine, e dalle tavole di fondazione per poter essere investita della commenda.